



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

Prot. n. 2191/23.U

Tivoli, 22 settembre 2023

**OGGETTO: Aggiornamento delle linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso), a seguito dell'approvazione della legge n. 122 del 2023.**

**SOMMARIO:** 1. Premessa: le Linee guida adottate il 31 luglio 2019 sulla l. n. 69/2019, la *ratio* della l. n. 69/2019 e l'attuazione da parte della Procura di Tivoli – 2, La l. n. 122/2023 e la disciplina previgente sul rispetto dei termini previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. - 2.1.1. *La nuova disposizione* - 2.1.2. *La disciplina previgente (anche sul rispetto del termine ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p.) e vigente in materia di revoca dell'assegnazione* - 2.1.3. *L'interpretazione della nuova disposizione* - 2.2. *I poteri del Procuratore generale presso la Corte d'appello (cenni)* - 2.2.1. *La nuova disposizione* - 2.2. *La disciplina previgente e il confronto con la l. n. 122/2023* - 3. *La ratio della l. n. 122/2023* - 4. *La verifica delle linee guida e i provvedimenti organizzativi adottati per l'attuazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.* - 4.1. *Premessa* - 4.2. *La natura del termine* - 4.3. *La delegabilità alla polizia giudiziaria dell'assunzione delle informazioni* - 4.4. *Il dies a quo da individuare anche per la delegabilità dell'atto alla PG prima dell'iscrizione. I provvedimenti organizzativi per l'immediata iscrizione nel registro notizie di reato* - 4.5. *La deroga del termine* - 4.6. *La delegabilità in via generale dell'immediata assunzione della parte offesa o del denunciante da parte della polizia giudiziaria* - 4.7. *La conferma della direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria* - 4.8. *I provvedimenti organizzativi adottati* - 4.9. *Gli obiettivi perseguiti con i provvedimenti adottati* - 5. *Conclusioni* - 6. *Comunicazioni.*

### **1. Premessa: le Linee guida adottate il 31 luglio 2019 sulla l. n. 69/2019, la *ratio* della l. n. 69/2019 e l'attuazione da parte della Procura di Tivoli.**

A seguito dell'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice rosso*) questa Procura ha adottato specifiche linee guida<sup>1</sup> (con contestali provvedimenti organizzativi e aggiornamento della direttiva alla polizia giudiziaria<sup>2</sup>) che hanno trovato puntuale applicazione nell'ambito

<sup>1</sup> Consultabili sul sito della Procura di Tivoli, <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/>, sezione *Contrasto violenza di genere, Linee guida*, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_7729.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7729.pdf).

<sup>2</sup> Direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*, consultabile, nella versione aggiornata al giugno 2023, sul sito della Procura di Tivoli, sezione *Contrasto violenza di genere, direttive alla polizia giudiziaria*, alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_10324.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10324.pdf).

Nella sezione *direttive alla polizia giudiziaria* sono consultabili (anche in formato word) i plurimi allegati alla direttiva:

- Allegato A, sommarie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di polizia giudiziaria;
- Allegato B, valutazione del rischio: serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata;
- Allegato C, schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle di cui dell'allegato B), da rivolgere



dell'azione di contrasto alla violenza di genere da anni in atto che è riassunta, da ultimo, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023<sup>3</sup>; azione che non può essere esposta in questa sede ma solo sintetizzata in nota<sup>4</sup>.

---

alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);

- Allegato D, schema di annotazione di servizio: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Allegato E), schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato;
- Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G), scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.;
- Allegato H), consegna della guida *Mai più so*
- le e informazioni date alla parte offesa.

<sup>3</sup> Reperibile sul sito della procura alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_10156.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10156.pdf), cfr. in particolare par. 2.4.

<sup>4</sup> Queste la sintesi delle principali azioni in atto:

- 1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore. La rete.**  
Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Asl Roma 4, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli, Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.
- 2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**  
In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, CAV, Associazioni, polizia giudiziaria.
- 3) **Sportello dedicato alle vittime.**  
Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, con due Dirigenti Psicologhe della Asl Roma 5, distaccate presso la Procura, con apertura quotidiana dal lunedì al venerdì, reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura e di avvocati dell'Ordine e della Camera penale, con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.
- 4) **Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p. Mai più sole.**  
È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma. L'avviso *Mai più sole* è stato tradotto in numerose lingue.
- 5) **Istituzione di Centri anti violenza e case rifugio.**  
Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di Centri Anti Violenza (CAV), Sportelli Operativi e Case rifugio nel circondario, in precedenza sostanzialmente assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di quasi 600.000 abitanti.
- 6) **L'importanza della formazione.**  
Sono svolti corsi specifici per la polizia giudiziaria del circondario.
- 7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.**  
È stato realizzato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, uno studio che ha comparato plurime caratteristiche dei reati di violenza di genere con altri fenomeni criminali.
- 8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**  
È stato realizzato con la Asl Roma 5 e Differenza Donna un progetto per rendere più efficace il Codice Rosa presso gli ospedali del circondario.
- 9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**  
È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 5 magistrati (su 10 presenti), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica).
- 10) **Sala audizione protetta.**



L'azione in atto ha comportato, in un circondario di circa 600.000 abitanti, il raddoppio delle

---

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) **Audizione delle persone offese.**

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità. Incrementati gli incidenti probatori.

12) **Priorità assoluta nelle indagini. Richiesta tempestiva di misure cautelari. Utilizzo del cd braccialetto elettronico.**

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti cd codice rosso e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime. I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta. Si applica il cd. braccialetto elettronico, anche antistalking che consente di rilevare automaticamente la violazione, con immediato intervento della polizia giudiziaria.

13) **Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019.**

Sono impartite specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria che procede anche sulla base di elencazione di domande da porre alla PO e di moduli che attestino gli interventi secondo quanto ritenuto utile dalla Procura.

14) **Istituzione della sezione di polizia giudiziaria specializzata presso la Procura.**

È stata istituita in Procura una sezione di PG specializzata, con 4 unità, tra cui un sottufficiale della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini patrimoniali.

15) **Ausilio delle persone offese nella fase successiva all'applicazione della misura coercitiva.**

Si presta ausilio alle vittime dopo l'esecuzione della misura. È noto che le vittime non di rado ridimensionano i fatti per le pressioni ambientali, per le necessità economiche e per la sensazione di abbandono che vivono. All'atto della comunicazione dell'applicazione della misura la PO viene informata adeguatamente dei suoi diritti dalle psicologhe addette allo Sportello della Procura che individuano concrete azioni di sostegno, anche unitamente ai servizi sociali. La parte offesa viene contattata periodicamente per accertare le sue esigenze.

16) **Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.**

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta) e sono monitorati continuamente. L'impegno del Tribunale evita la *scadenza* delle misure cautelari.

17) **Verifica delle emergenze dibattimentali.**

Tutti i processi dibattimentali sono monitorati nel loro andamento, anche per consentire indagini integrative, in forza della contestazione aperta adottata per maltrattamenti e stalking, consentendo una contestazione unitaria e il proliferare di processi.

18) **Verifica dell'esito dell'udienza preliminare e del dibattimento.**

Se le sentenze ex art. 425 c.p.p. o di assoluzione non sono condivise viene proposto appello. Anche per le condanne si propongono, se del caso, ricorsi per cassazione.

19) **Coordinamento con la Procura generale per le impugnazioni proposte.**

Si segnalano alla Procura generale gli appelli di maggior rilievo sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Procura generale. In questo modo l'appello, su richiesta del Procuratore generale viene fissato in modo celere. Successivamente vi sono contatti col Sostituto d'udienza.

20) **Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati. Le misure di prevenzione personale previste dal Codice Antimafia.**

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017.

21) **Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.**

In considerazione dell'accertata alta recidiva dei detenuti per reati di violenza di genere, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi e, se si accerta l'attualità della pericolosità, si richiede l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

22) **Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.**

Si è incrementato il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli. Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*. Particolarmente utile la scelta di nominare CTP del PM nel caso di CTU sulla responsabilità genitoriale.

23) **Avvio di un coordinamento con i servizi sociali dei Comuni.**



denunce negli ultimi cinque anni. Attualmente sopravvivono ogni anno oltre 1.200 procedimenti noti per reati cd codice rosso, su un totale di 8.000, con l'applicazione di un gran numero di misure cautelari (circa 20% dei procedimenti).

Specifiche valutazioni sono espone nelle relazioni sull'attuazione della l. n. 69/2019<sup>5</sup>.

In sintesi, le Linee guida adottate pongono in risalto le ragioni per cui sono adottati determinati provvedimenti organizzativi<sup>6</sup>.

Le Linee guida vigenti (pubblicate in plurime riviste) non hanno ricevuto osservazioni critiche dagli organi istituzionali cui sono state trasmesse: Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

**Sul quadro normativo e organizzativo indicato è intervenuta la legge 8 settembre 2023, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023, in vigore dal 30 settembre 2023, Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

Il presente documento intende verificare se e come le Linee guida (e i provvedimenti organizzativi vigenti) debbano essere modificate o aggiornate. A tal fine occorre:

- a) esaminare la disciplina previgente e quella introdotta dalla l. n. 122/2023 per coglierne le differenze (par. 2);
- b) esplicitare la ratio della l. n. 122/2023 (par. 3);
- c) esaminare nel dettaglio le Linee guida vigenti in materia, individuando gli eventuali aggiornamenti resi necessari dalla nuova disciplina (par. 4);
- d) sintetizzare le conclusioni (par. 5).

## **2. La l. n. 122/2023 e la disciplina previgente sul rispetto dei termini previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**

L'unico articolo della legge n. 122/2023 interviene sul d.lgs. n. 106/2006, *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*, modificando gli articoli 2 e 6 con l'obiettivo,

---

<sup>5</sup> [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx?id\\_gruppo=451](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=451).

<sup>6</sup> Si legge, ad esempio:

- "...la ratio della nuova normativa, finalizzata a incrementare la tutela offerta dallo Stato italiano alle vittime di delitti univocamente individuati come di violenza domestica e violenza di genere - in attuazione delle numerose disposizioni internazionali vincolanti per l'Italia - e i doveri incombenti sulla Procura della Repubblica, primo soggetto istituzionale preposto all'attuazione della legge e alla tutela delle vittime di reato;
- "la specifica attenzione all'attività e al ruolo del pubblico ministero di primo grado. In tale contesto, particolare rilievo assume la direzione della polizia giudiziaria e, dunque, la necessità di impartire direttive che consentano un intervento uniforme nel circondario e assicurino una reale e non formalistica attuazione della legge in esame, rispettando la sua ratio";
- gli obiettivi da perseguire conformemente alla ratio: "garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere".



esplicitato nel titolo, di delineare i *poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.*

## **2.1. Il potere di revoca del Procuratore della Repubblica.**

### **2.1.1. La nuova disposizione.**

La prima modifica prevede l'inserimento di un comma 2-*bis* all'articolo 2 del d.lgs. n. 106/2006 (*Titolarità dell'azione penale*), prevedendo una particolare forma di esercizio dei poteri del procuratore della Repubblica quando si procede per delitti cd. codice rosso, indicati anche nell'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., per cui: *“il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1 -ter, del codice di procedura penale.* A seguito della revoca:

- il magistrato assegnatario può presentare osservazioni entro tre giorni, pur se nulla si dice sul relativo procedimento (logicamente da delinearsi sulla base di quanto previsto dalla revoca in genere di cui al paragrafo seguente);
- il procuratore della Repubblica pone rimedio alla rilevata inosservanza *direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio*, e provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.

### **2.1.2. La disciplina previgente (anche sul rispetto del termine ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p.) e vigente in materia di revoca dell'assegnazione.**

La revoca della delega da parte del Procuratore della Repubblica era ed è prevista in linea generale da norme primarie e secondarie.

**Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 106/2006** (*Attribuzioni del procuratore della Repubblica*):

“.....

6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a)....

**e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;**

...”.

**La vigente circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura prevede:**

- all'art. 7 (*Il progetto organizzativo*), il contenuto del progetto organizzativo in cui il procuratore della Repubblica *“indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono”* (comma 1) e, *“in ogni caso ...le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare”* (comma 6, lett. i);



- **all’art. 15** (*Revoca dell’assegnazione*), una dettagliata disciplina di presupposti, modalità e procedimento di revoca dell’assegnazione, “...*se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione*”<sup>7</sup>.

Il progetto organizzativo della Procura di Tivoli prevede, naturalmente, la disciplina di dettaglio<sup>8</sup>.

In conclusione, deve ritenersi che, sulla base dell’attuale disciplina il procuratore della Repubblica sia titolare del potere di intervenire (e se necessario di revocare l’assegnazione) in caso di violazione ingiustificata di disposizioni di legge con ricadute sui diritti delle parti, assumendo preliminare rilievo la titolarità e l’esercizio dei poteri

<sup>7</sup> Questo il testo dell’art. 15 della Circolare sull’organizzazione delle Procure:

*“1. Salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l’assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.*

*2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall’originario assegnatario.*

*3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.*

*4 Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.*

*5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all’atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.*

*6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all’inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.*

*7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.*

*8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.*

<sup>8</sup> Par. 27.4.: “...Pertanto, la revoca dell’assegnazione è consentita, con provvedimento congruamente motivato, principalmente nei casi in cui il Magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale (in particolare con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi). In tale ipotesi, infatti, l’esercizio puntuale e uniforme dell’azione penale è stato definito e disciplinato d’intesa con i Magistrati dell’ufficio e non sono consentite deroghe.

Solo residuale deve ritenersi il non attenersi il Magistrato ai criteri individuati dal Procuratore all’atto dell’assegnazione, proprio perché la stessa indicazione di tali criteri appare assai residuale.

Quanto al contrasto tra il Magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica circa le “modalità di esercizio” (previsto dall’art. 15 co. 1 della Circolare) si ritiene che ciò possa avvenire solo nel caso di contrasto relativo a soluzioni che il Procuratore ritenga in palese violazione di legge.”

Il testo del progetto organizzativo vigente è reperibile alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=537](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=537).



attribuiti allo stesso procuratore per porre in condizione il magistrato assegnatario di adempiere ai propri doveri. Dunque, anche prima dell'intervento della l. n. 122/2023 era ipotizzabile la revoca dell'assegnazione nel caso di *ingiustificato* rispetto del termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.; non potendo definirsi ingiustificati il ritardo in assenza di un'adeguata organizzazione di competenza dello stesso procuratore.

Può osservarsi che la disciplina secondaria delinea un procedimento molto diverso da quello indicato nella l. n. 122/2023 che richiederà un intervento di dettaglio del CSM.

### ***2.1.3. L'interpretazione della nuova disposizione.***

Alla luce dell'esame del nuovo testo e delle disposizioni previgenti in materia (e ancora vigenti per la revoca dell'assegnazione di carattere generale), si possono proporre le seguenti osservazioni sulla disposizione in esame:

- a) L'attribuzione al procuratore della Repubblica di una mera facoltà di revoca (*il procuratore della Repubblica può*), con la conseguente necessità di individuare l'ambito dell'esercizio di tale potere, di carattere straordinario e residuale, come si rileva dalla norma in esame e dalle disposizioni e principi esposti in precedenza (al par. 2.1.2). Potere che può essere delineato solo tenendo conto dei doveri incombenti sul procuratore della Repubblica;
- b) la pacifica responsabilità in capo al procuratore della Repubblica in ordine al rispetto dei termini previsti dall'ordinamento (ove possibile e con le risorse disponibili), ivi compreso quello previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 69/2019. Il procuratore della Repubblica ha il dovere, sulla base del d.lgs. n. 106/2006 e della citata Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, di impartire disposizioni e ripartire risorse anche per assicurare il rispetto dei termini previsti dalla legge. In altre parole, il procuratore della Repubblica era ed è direttamente responsabile della *osservanza* della disposizione in esame attraverso un'adeguata organizzazione e riparto di risorse:
  - dovendo impartire specifiche direttive alla polizia giudiziaria (prevedendo meccanismi di verifica della sua osservanza) tali da assicurare l'osservanza del termine;
  - adottando una specifica organizzazione in ordine alla iscrizione delle notizie di reato e alla immediata trasmissione al PM assegnatario;
  - adottando una specifica organizzazione dei Gruppi di Lavoro dei PM addetti alla trattazione dei reati di violenza di genere e domestica, assegnando risorse adeguate che consentano in concreto al rispetto del termine.

Si tratta di obblighi cui il Procuratore deve adempiere sulla base delle risorse esistenti, ripartendole sulla base dei flussi degli affari e dei criteri di priorità individuati nel progetto organizzativo. Criteri che devono **tenere conto della scelta legislativa di cui alla l. n. 69/2019 da cui emerge una priorità specifica per i cd. reati Codice rosso, desumibile**



**dagli interventi sugli articoli 347, comma 3, c.p.p.<sup>9</sup>, 370, comma 2-bis e 2-ter, c.p.p.<sup>10</sup> e 362, comma 1-ter, c.p.p. in esame<sup>11</sup>.**

**In conclusione, il testo in esame “rafforza” la scelta del legislatore di imporre una specifica priorità per i delitti cd codice rosso<sup>12</sup>, cui il procuratore della Repubblica deve prendere atto pur in presenza di risorse carenti, dovendo comunque ripartirsi adeguatamente quelle esistenti.**

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la revoca se il magistrato non è messo in condizione di adempiere puntualmente, dovendo ravvisarsi una condotta a lui direttamente ascrivibile, come nel caso di una specifica negligenza.

Del resto, è agevole constatare che, a fronte del meccanismo procedurale previsto dalla norma a seguito dell'accertamento dell'inosservanza, appare più agevole l'invito al magistrato a provvedere (con adeguata successiva vigilanza), piuttosto che procedere alla motivata revoca, al successivo studio del fascicolo da parte del procuratore o del magistrato nuovo assegnatario, all'esecuzione dell'adempimento.

## ***2.2. I poteri del Procuratore generale presso la Corte d'appello (cenni).***

### ***2.2.1. La nuova disposizione.***

La seconda modifica di cui alla legge in esame prevede l'inserimento di un comma 1-*bis* all'articolo 6 del d.lgs. n. 106/2006 (*Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello*), che aggiunge ai doveri su di lui spettanti previsti dal comma 1, una particolare *forma* di vigilanza, dovendo acquisire dalla Procure del distretto ogni tre mesi “*i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale*”, con inoltre al procuratore generale presso la Corte di cassazione di una relazione almeno semestrale.

Sulla nuova disposizione è possibile solo un cenno per quanto di interesse in questa sede.

### ***2.2.2. La disciplina previgente e il confronto con la l. n. 122/2023.***

Il nuovo testo esplicita un potere di vigilanza già esistente in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, il Procuratore generale presso la Corte di Appello doveva e deve verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, e, per quanto

---

<sup>9</sup> Si impone la tempestiva trasmissione della notizia di reato equiparando i reati di violenza domestica e di genere ai gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6. In questo modo il legislatore impone alla PG di dedicare a questi reati adeguate risorse, come per i gravi reati di cui all'art. 407 c.p.p. citati.

<sup>10</sup> Si assicura la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM.

<sup>11</sup> Priorità da ritersi concorrente almeno con i procedimenti con misura cautelare e in materia di criminalità organizzata.

<sup>12</sup> Per le ragioni indicate si proponeva di esplicitare ulteriormente l'indicazione del legislatore di assicurare la tutela prioritaria della vittima con una specifica disposizione sull'obbligo del Procuratore della Repubblica di assicurare il rispetto della trattazione prioritaria dei procedimenti in questione, anche intervenendo sull'art. 3-*bis* disp. att. c.p.p. Attualmente i criteri di priorità per il PM sono previsti dal d.lgs. n. 109/2006 e dal citato art. 3-*bis* disp. att. c.p.p., ma in nessuna di tali disposizioni si specificano priorità, demandandole ai progetti organizzativi delle Procure (attraverso un apposito procedimento in cui sarà coinvolto anche il Parlamento).



oggi interessa, **il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti**, oltre che dei doveri in materia di rapporti con gli organi di informazione, **acquisendo dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed inviando al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.**

**In conclusione, il nuovo comma 1-bis esplicita il potere di vigilanza del Procuratore generale sul rispetto del termine** di cui all'articolo 362, comma 1-ter, con acquisizione periodica dei dati e stesura di una relazione *ad hoc* semestrale al Procuratore generale della Corte di cassazione.

L'acquisizione dei dati e le ragioni degli eventuali mancate osservanze del termine consentiranno al Procuratore generale, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuitigli, di conoscere nel dettaglio l'azione delle Procure del distretto in questa materia e l'organizzazione adottata dai Procuratori per l'osservanza del termine.

Le modalità di esercizio del potere non riguardano le presenti linee guida.

### **3. La ratio della l. n. 122/2023.**

Non è questa la sede per proporre osservazioni alla legge n. 122/2023, dovendo la Procura applicarne il disposto<sup>13</sup>. Può solo accennarsi alla reiterata scelta del legislatore di intervenire solo sulla fase delle indagini preliminari, senza adeguare le risorse della polizia giudiziaria e dei magistrati, omettendo di accelerare le fasi innanzi al giudice (udienza preliminare e dibattimento), atteso che il tempo del processo incide sulle ritrattazioni e sui ridimensionamenti e, dunque, sul merito della decisione<sup>14</sup>. Manca, inoltre, la formazione obbligatoria degli operatori: non è sufficiente un ascolto tempestivo della persona offesa se, ad esempio, non si è in grado di cogliere ogni aspetto del fatto o di riconoscere gli inconsapevoli pregiudizi che *inquinano* la raccolta delle informazioni ovvero si è privi delle competenze per riconoscere la fondamentale differenza tra violenza (che integra il reato) e conflitto (penalmente irrilevante) su cui la Corte di cassazione offre univoche indicazioni<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Si rinvia al testo della relazione presentata il 19 giugno all'esito dell'audizione del 15 giugno innanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, reperibile sul sito della Procura alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_10755.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10755.pdf).

<sup>14</sup> Si rinvia ai documenti indicati al par. 1 da cui risulta che la sentenza di assoluzione aumentano progressivamente sulla base della risalenza del fatto.

Attualmente il carico di lavoro del Tribunale di Tivoli comporta udienze preliminari fissate ad un anno dalla richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione della prima udienza predibattimentale monocratica ad oltre un anno e della prima udienza collegiale ad oltre due anni. In definitiva, in assenza di misura cautelare (con conseguente costante rispetto dei termini di efficacia da parte del Tribunale) la sentenza interverrà a distanza di anni dal fatto, col rischio di "denegata giustizia" e, comunque, di evidente depotenziamento dell'azione della Procura e incremento della sfiducia delle persone offese verso le istituzioni.

<sup>15</sup> Il tema è di particolare rilievo, come messo in risalto dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 37978/2023 della VI sezione penale, secondo cui:

"5.3.2. La Corte di appello di XXX, inoltre, riconosciuta l'esistenza «di alcuni singoli episodi aggressivi posti in essere dall'imputato» ai danni della convivente, quindi unilaterali di un soggetto ai danni dell'altro, senza descriverli per quantità e qualità, li ha *trasformati* in liti familiari («altalenante rapporto di coppia», «una relazione interpersonale molto turbata») così operando la normalizzazione di condotte



***La ratio delle nuove disposizioni*** si può desumere, in primo luogo, dalla relazione al disegno di legge AS 377: *“La proposta ... è diretta ad assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato. Ed infatti, nonostante le attuali previsioni normative, il termine dei tre giorni previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale non sempre viene rispettato. È invece indispensabile la massima celerità nella valutazione delle denunce per i reati previsti... perché in queste ipotesi la violenza è di sovente caratterizzata da una escalation....In questo caso poi, come è evidente, la tempestività dell'intervento è valorizzata dal prevalente interesse di tutela della vittima, la quale richiede che questa venga immediatamente sentita e che, successivamente, il pubblico ministero esegua le ulteriori eventuali attività di indagine e la richiesta delle misure cautelari necessarie*

---

anche illecite (minacce, violenze fisiche, danneggiamenti, ecc.) e prospettando come accettabili, fino a renderli giuridicamente legittimi, gli atteggiamenti sopraffattori, umilianti e gravemente discriminatori che si consumano nella relazione.

La confusione tra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. e le ordinarie «liti» avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro. È quanto avvenuto nella specie allorché la denigrazione della donna, la sua pubblica mortificazione con ingiurie gravi, le aggressioni subite con pugni e calci, la limitazione della sua libertà nell'avanzare richiesta di chiarimenti al proprio compagno sono state normalizzate a mero conflitto tra pari.

Detta attività qualificatoria si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, anche in fatto, rispetto agli uomini, dunque titolari del diritto alla dignità e alla libertà, diritti umani fondamentali, che non possono subire lesioni, neanche occasionali, o essere in qualche modo giustificabili in base ai costrutti sociali fondati sull'accettazione della disparità di genere.

Per questo il reato di cui all'art. 572 cod. pen., proprio in quanto reato abituale, impone innanzitutto l'accertamento delle condotte dell'autore e del dolo per poi inserirle nella dinamica della relazione tra autore e vittima, al fine di individuare l'eventuale condizione di ordinaria gerarchia in cui si inscrivono i singoli e più gravi episodi che non necessariamente si sostanziano nella violenza fisica, assumendo, quella psicologica spesso una maggiore capacità traumatica in quanto incidente sull'identità e la dignità della persona offesa.

Il delitto di maltrattamenti è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le *liti familiari* sebbene la linea distintiva tra detti comportamenti sia chiara e marcata: si consuma il primo quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o dell'offesa; mentre ricorrono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista.

Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi sia o meno l'ascolto del giudizio e della volontà altrui; che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione; che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un contrailo coercitivo; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.).

In conclusione, la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti sono sempre unidirezionali a vantaggio di questi. Mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà, gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibile tali danni non ingenerare mai paura dell'altro”.



*nei confronti dell'indagato. Il rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa non può essere adeguatamente presidiato con sanzioni processuali...”*

Pur se il testo originario del disegno di legge ha subito alcune modifiche, è rimasto fermo l'impianto originario e, soprattutto, la sua *ratio*, come si desume anche dalla relazione presentata in aula alla Camera dei deputati prima dell'approvazione definitiva<sup>16</sup>:

*“La finalità della proposta è rafforzare il cosiddetto codice rosso, vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica e di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato. ....La citata legge, oltre a introdurre misure di natura sostanziale, ha istituito una corsia preferenziale per le indagini relative ai reati riconducibili all'ambito della violenza domestica e di genere allo scopo di assicurare la tempestiva acquisizione di elementi da parte della magistratura. ...La proposta di legge in esame risponde, quindi, all'esigenza di rendere effettivo e tempestivo l'intervento dell'autorità giudiziaria, essendovi evidenziato che il termine di tre giorni previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, non sempre viene purtroppo rispettato. Al contrario, a nostro avviso, questo termine può essere funzionale a scongiurare il pericolo di recidiva e di escalation degli episodi di violenza nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere...”.*

**Orbene, al fine di individuare la *ratio* delle nuove disposizioni,** deve tenersi conto:

- dell'inserimento nel testo del d.lgs. n. 109/2006, senza alcuna modifica delle norme del codice di rito, a partire dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. espressamente richiamato, sicchè il legislatore ha scelto di non intervenire sulle interpretazioni adottate circa le modalità con cui si è adempiuto a quest'ultima disposizione;
- della previsione della mera facoltà di revoca *“se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”*, sicchè si conferma che il legislatore non interviene sulle interpretazioni relative alle modalità di *osservanza* della disposizione in esame, richiedendo solo una maggiore vigilanza del procuratore della Repubblica<sup>17</sup>;
- dell'assenza nel testo e nei lavori preparatori di specifiche sanzioni, non potendosi ritenere tale la revoca dell'assegnazione.

In conclusione, l'esame testuale delle nuove disposizioni (cfr. supra par. 2.1.e 2.2) e la loro *ratio* consente di concludere che, **in assenza di modifiche all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. si richiede al procuratore della Repubblica esclusivamente una maggiore vigilanza, sotto il profilo organizzativo, con attribuzione della facoltà (e non obbligo) di revocare l'assegnazione.** A ciò si accompagna l'onere per il Procuratore generale presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente “i dati sul rispetto del termine” (e di presentare una relazione semestrale al Procuratore generale presso la Corte di cassazione) nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli. Al Magistrato è richiesta, come sempre, un'adeguata professionalità e diligenza nello svolgimento dei compiti a lui affidati sulla base delle risorse a sua disposizione.

<sup>16</sup> seduta n. 142 del 19 luglio 2023, intervento della relatrice <https://www.camera.it/leg19/410?idseduta=0142&tipo=stenografico#sed0142.stenografico.tit00140>.

<sup>17</sup> Nei lavori preparatori si legge più volte che la norma non sempre è osservata, senza citare dati.



La lettura offerta è in linea con l'intento del legislatore che, come ricordato, si propone una effettiva e rapida tutela della persona offesa che richiede il suo immediato ascolto, attraverso adeguate professionalità.

#### **4. La verifica delle linee guida e i provvedimenti organizzativi adottati per l'attuazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**

##### **4.1. Premessa.**

Alla luce delle nuove disposizioni e della loro *ratio* occorre verificare la necessità o meno di integrare le Linee guida emanate nel 2019, tenendo conto della positiva esperienza di questi anni, attestata dai dati statistici esposti nei documenti richiamati al par. 1 (a partire dall'incremento del 100% delle denunce e delle misure cautelari richieste e adottate). Linee guida che hanno trovato riscontro nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 del Procuratore generale della Corte di cassazione anche in ordine alle modalità con cui è stato osservato il termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.<sup>18</sup>.

Va sottolineata l'assegnazione al Gruppo di lavoro *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori* (senza riferimento alle "fasce deboli"<sup>19</sup>) di 5 Magistrati (sui 10 presenti) che si occupano anche dei reati cd generici (non attribuiti ai tre gruppi specializzati). Il riparto delle risorse è avvenuto, come precisato nel progetto organizzativo, tenendo conto del carico di lavoro quantitativo e qualitativo derivante dalla natura degli affari attribuiti al Gruppo violenza (pari a

---

<sup>18</sup> Si cita l'acquisizione di alcuni progetti organizzativi, tra cui quello della Procura di Tivoli e si afferma: "Il dato principale è costituito dalla "gestione del tempo", in primo luogo per la comunicazione della notizia di reato (immediata ed anche orale, art. 347, comma 3, c.p.p.) e principalmente, per la sua delicatezza, l'escussione della vittima (entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.), il cui rispetto da parte delle diverse Procure della Repubblica è stato attuato con diverse modalità operative, che si sono dovute subito ricalibrare a causa dello stato di emergenza sanitaria. Diverse sono state le prassi adottate, tutte tese ad evitare la serializzazione dell'intervento, ad esaltare la specificità del caso ed impedire che l'eccessiva pressione dell'urgenza si traducesse nella negazione dell'urgenza stessa. Generalmente sentita è, comunque, la necessità che la vittima sia ascoltata direttamente il pubblico ministero e che ogni differimento sia giustificato da specifiche circostanze, come ad esempio la particolare vulnerabilità della vittima minore, che alcuni capi degli uffici hanno disposto di trasfondere in un provvedimento motivato. Anche il ripercorrere il trauma a distanza di pochi giorni, infatti, potrebbe costituire un rischio di vittimizzazione secondaria, che la riforma intende scongiurare, come l'eccessiva dilazione e la ripetizione dell'escussione (procura Tivoli). Nei casi in cui si è optato per la delega dell'escussione della vittima alla polizia giudiziaria, ex art. 370 c.p.p., vi è stata la predisposizione di format predefiniti di domande (procura Tivoli) o di atti di delega particolarmente dettagliati, i cui esiti possano essere idonei ad indirizzare il pubblico ministero nella valutazione della fondatezza della notizia di reato".

<sup>19</sup> Si legge nel progetto organizzativo 2017-2019: " **Si è deciso di attribuire il nome su indicato del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli",** in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili".



2/3 di materia specializzata e 1/3 di materia generica) in gran parte con priorità assoluta<sup>20</sup>, dal gran numero di misure coercitive (adottate nel 20% dei casi) che richiedono plurimi adempimenti e un costante controllo, dalla necessità di un intervento particolarmente rapido per la tutela della persona offesa, dall'istituzione di un turno settimanale di esame e assegnazione degli affari specializzati pervenuti.

Si esamineranno le parti di rilievo del par. 10 delle Linee guida (e dei connessi provvedimenti organizzativi) relative all'art. 362, comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019, valutando la necessità o meno di integrarle.

#### 4.2. *La natura del termine.*

##### *Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.1. La nuova disposizione.*

##### *“b) La natura del termine*

In assenza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità o altra sanzione processuale), **il termine non può che essere ordinatorio**. Questa conclusione non può, però, autorizzare l'elusione della *ratio* della legge e, giova ripeterlo, assicurare l'adempimento dei doveri gravanti sulla polizia giudiziaria e sul pubblico ministero prima della l. 69/2019, in base alle norme convenzionali e a quelle preesistenti alla l. 69/2019 (bene individuati nella direttiva adottata da questa Procura nell'aprile 2019 e declinata concretamente nella complessiva azione in atto descritta Supra par. 2.6). In sostanza è imposto il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa; quindi, **il termine previsto va interpretato come “tassativa necessità”** che il pubblico ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti. Tre giorni possono essere pochi, ma anche tanti in presenza di fatti di estrema gravità e di pericolo imminente”.

Si è ricordato che il legislatore non è intervenuto sull'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e che ha introdotto solo una più marcata vigilanza del procuratore della Repubblica per “l'osservanza” della norma. Nella relazione al disegno di legge (in precedenza riportata) si afferma con chiarezza che non sono previste sanzioni processuali.

L'intervento meramente organizzativo non richiede di rivedere la ritenuta natura “ordinatoria” del termine, confermando la “tassativa necessità” indicata, perfettamente rispondente alla *ratio* della l. n. 122/2023.

---

<sup>20</sup> I criteri di priorità adottati unitamente al Tribunale prevedono tre fasce: A (priorità assoluta) col 17% degli affari, B (priorità successiva) col 33% degli affari, C col restante 50%.



#### **4.3. La delegabilità dell'assunzione delle informazioni.**

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.1. La nuova disposizione.*

##### **“c) La delegabilità dell'assunzione delle informazioni.**

**Si ritiene l'atto delegabile** alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

La l. 69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal Pubblico Ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere, ma non ha apportato alcuna modifica al comma 1 che consente al PM di delegare alla polizia giudiziaria ogni atto di indagine.

Se il legislatore avesse voluto imporre l'assunzione dell'atto da parte del Magistrato del Pubblico Ministero avrebbe dovuto dirlo espressamente. E, occorre aggiungere, avrebbe dovuto garantire le risorse per provvedere in modo reale e non come mero adempimento formale. A solo titolo di esempio:

- in questa Procura nell'anno passato sono pervenute 802 notizie di reato per artt. 572, 609 bis e ss, 612 bis c.p., a cui vanno aggiunte non meno di 200 notizie per lesioni aggravate rientranti nella violenza di genere;

- sono assegnati al Gruppo specializzato 4 Magistrati che devono occuparsi anche dei reati restanti (in via residuale). Trattasi del 50% dei magistrati dell'Ufficio con un investimento elevatissimo di risorse;

- tenuto conto dei giorni di lavoro dei magistrati (non meno di sei giorni la settimana, escluse le ferie, irrinunciabili in base alla Costituzione), del turno esterno (circa 45 giorni all'anno) e dei turni di udienza, ogni PM del Gruppo Uno dovrebbe ascoltare personalmente 1,5 vittime/denunciati al giorno, con la concreta impossibilità di procedere seriamente a ogni altra attività.

**In ogni caso, non va tradita la ratio della legge (e degli obblighi gravanti anche in precedenza sul PM), evitando rigorosamente di procedere a deleghe di carattere formale-burocratico per assicurare l'adempimento del termine.** Questa modalità non appartiene alla magistratura che è ben consapevole dei suoi compiti.

Da un lato, una delega affrettata non è utile perché non consente di approfondire in modo serio il caso oggetto di indagine, di acquisire tutti gli elementi per l'accertamento dei fatti oltre che per la tutela della vittima. Dall'altro procedere a deleghe in gran numero significa aggravare l'attività della polizia giudiziaria che potrebbe non essere in grado di provvedervi nei brevi tempi previsti.

Del resto, prevedere deleghe per tutti i procedimenti è praticamente impossibile nei tre giorni. I numeri elevatissimi della Procura di Tivoli (così come di ogni altra) consentirebbero, forse, di assicurare una tempestiva iscrizione, un tempestivo esame della notizia di reato da parte del PM, ma poi occorrerebbe:

- predisporre una delega articolata e trasmetterla al comando di polizia giudiziaria;
- il comando a sua volta dovrebbe ricevere la delega, leggerla, convocare la persona e ascoltarla,
- con la certezza di non potervi provvedere nei tre giorni”.



La mancata modifica dell'art. 362, comma 1-*ter*, pur se è diffusa la delega alla polizia giudiziaria dell'assunzione delle informazioni, conferma l'interpretazione seguita, fermo restando che non deve disattendersi **la ratio della legge, evitando rigorosamente deleghe di carattere formale-burocratico per assicurare l'osservanza del termine.**

Va ribadita l'indicazione delle Linee guida, segnalando che in questi anni i PM della Procura di Tivoli hanno sempre operato in modo professionale, avendo ben chiaro l'obiettivo di acquisire tempestivamente tutti gli elementi utili per la tutela della vittima (e per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale).

La nuova disposizione che richiama il procuratore della Repubblica alla vigilanza sulla osservanza del termine non induce a modificare quanto esposto atteso che **i magistrati esaminano immediatamente (come si vedrà oltre) le notizie di reato cd codice rosso pervenute e iscritte nel registro notizie di reato lo stesso giorno, come constatato quotidianamente da questo Procuratore** anche attraverso: l'esame dei fascicoli su cui viene apposto l'assenso alle misure cautelari o il visto, previsto per tutte le richieste di archiviazione; quotidiani contatti con i Magistrati; l'organizzazione adottata per la verifica dell'osservanza della direttiva alla polizia giudiziaria e l'iscrizione delle notizie di reato.

Presso questa Procura il PM turno violenza del relativo Gruppo di lavoro, ricevuto il fascicolo il giorno dell'iscrizione:

- lo esamina e verifica se la vittima (o il denunciante) è stata già ascoltati in modo esaustivo dalla polizia giudiziaria (cfr. oltre);
- qualora non vi sia stato l'ascolto da parte della polizia giudiziaria, decide se adottare il provvedimento motivato di differimento ovvero di procedere all'ascolto, anche delegando (sempre in giornata) la polizia giudiziaria;
- nel caso di delega, il termine per l'ascolto è fissato nella quasi totalità dei casi nei tre giorni e si indica un termine superiore di pochi giorni solo tenuto conto della specificità del caso.

**Dunque, non vi è mai inosservanza e, fermo restando il prosieguo nella vigilanza doverosa di questo Procuratore, non vi è ragione di modificare le Linee guida.**

**4.4. *Il dies a quo da individuare anche per la delegabilità dell'atto alla PG prima dell'iscrizione. I provvedimenti organizzativi per l'immediata iscrizione nel registro notizie di reato.***

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.1. La nuova disposizione.*

***“d) Il dies a quo del termine***

Sotto il profilo formale la norma prevede che il PM assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante “entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato”.

La lettura della disposizione evidenzia un riferimento temporale ancorato **alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione**, mentre sarebbe proprio il momento della sua acquisizione (ovverosia la denuncia, la segnalazione, ecc.) l'unico a garantire un intervento a tutela della persona offesa.



Le disposizioni indicano termini come comunicazione “orale” o “immediata”, il cui mancato rispetto non è sanzionato (che invece esistono per i casi di arresto, fermo, sequestro, perquisizione). È bene ripercorrere i diversi passaggi che dimostrano che per la trasmissione della notizia di reato occorre “un tempo” incompatibile con il termine disposto:

- a) la notizia di reato viene ricevuta, redatta e poi inviata al PM;
- b) il PM che la riceve deve procedere all’iscrizione “immediata” ai sensi dell’art. 335., co. 1, c.p.p., che, come è noto, richiede un ulteriore tempo materiale che, se non si tratta di atti urgenti (ad esempio, notizia di reato con richiesta di misura cautelare) varia a seconda dell’organizzazione dell’Ufficio.

In ogni caso, il termine è stato indicato dal legislatore con l’evidente significato (cfr. Supra par. 2.5) di procedere nel più breve tempo possibile all’assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate al fine di consentire al PM un’immediata verifica delle eventuali esigenze di tutela della vittima.

Se il PM acquisisce i dati richiesti prima del termine previsto rispetta la ratio della norma, così come se riesce ad acquisire tali elementi ancora prima dell’iscrizione della notizia di reato.

Per evitare possibili elusioni, occorre che al PM pervengano tutte le informazioni che ritiene utili per assumere una immediata decisione, compresa la diretta audizione della persona offesa.

Va aggiunto che la polizia giudiziaria potrebbe d’iniziativa assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante, ex art. 348 e 351 c.p.p., con la conseguenza che l’ulteriore adempimento del PM (anche delegato) comporterebbe una vittimizzazione secondaria da evitare per quanto già ricordato (Supra par. 2.3).

Poiché la norma prevede che la persona offesa venga esaminata dopo la formale iscrizione della notizia di reato, si ritiene che, se la stessa viene ascoltata prima di tale iscrizione dalla PG non debba essere riesaminata alle seguenti condizioni:

- che siano state richieste dalla PG tutte le circostanze utili individuate preventivamente dal PM per consentire a questi una rapida decisione sulla tutela della vittima e sul prosieguo del procedimento;
- la notizia di reato, corredata di tutte le informazioni richieste, sia esaminato dal PM immediatamente (prima dei tre giorni dall’iscrizione) per assumere le relative determinazioni.”.

**Par. 23 del Progetto organizzativo, disposizioni particolari per i reati di violenza di genere.**

È opportuno riportare il paragrafo del progetto organizzativo, puntualmente adottato, che consente l’immediata iscrizione con appositi accorgimenti finalizzati a assicurare l’immediatezza dell’intervento del magistrato:

“L’Ufficio Primi Atti:

- a) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44). I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie. L’operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;
- b) annoterà sulla nota di iscrizione:
  - se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice “V. G.”;



- se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla “P.O. asc.”;

c) consegnerà immediatamente gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;

d) il PM di turno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d’iscrizione, all’Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il girono successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L’Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

a) all’iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;

b) ad apporre sulla copertina l’indicazione “V. G.” e “P.O. asc.”, nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall’Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);

c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari turno violenza i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13.

Inoltre, si è resa necessaria la creazione di una nuova materia in SICP denominata “VIOLENZA DI GENERE” e di 4 nuovi argomenti:

- FASCIA A – P.O. ASCOLTATA
- FASCIA A – P.O. NON ASCOLTATA
- P.O. ASCOLTATA
- P.O. NON ASCOLTATA

Il magistrato del turno violenza, assegnatario del fascicolo assumerà le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida”.

Le Linee guida esposte possono essere integralmente confermate in considerazione della mancata modifica dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e, soprattutto, dell’accertata funzionalità dell’organizzazione adottata che consente un immediato esame del fascicolo e una rapida tutela della vittima, unitamente alla osservanza del termine.

#### **4.5. La deroga del termine.**

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.1. La nuova disposizione.*

##### **“e) La deroga al termine**

Il legislatore, forse consapevole della varietà delle situazioni che possono verificarsi, prevede una clausola di salvezza che consente di non rispettare il termine “*salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.*”

**Orbene, la clausola di salvezza non può, con evidenza, rappresentare una modalità per non garantire la ratio della legge (e il dovere del PM di immediato intervento preesistente alla l. 69/2019).**

D’altra parte, il legislatore individua circostanze che corrispondono alla comune esperienza:



-la tutela del minorenne rappresenta una priorità imprescindibile;  
- la riservatezza delle indagini, spesso nello stesso nell'interesse della persona offesa è circostanza che ricorre spesso. Si pensi ai casi in cui la vittima non abbia denunciato il reato o la necessità di non citare la vittima presso il domicilio ove potrebbe esservi l'indagato.

Dunque, la clausola di salvezza introdotta conferma, ancora una volta, che l'obiettivo è quello di garantire il più rapido intervento possibile a tutela della persona offesa indipendentemente dal rispetto di adempimenti formali, così come non devono esservi interpretazioni fondate su dati formali che, in concreto, impediscano di realizzare la tutela della vittima”.

Le Linee guida espone possono essere integralmente confermate in considerazione della mancata modifica dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e, soprattutto, dell'accertata funzionalità dell'organizzazione adottata.

#### ***4.6. La delegabilità in via generale dell'immediata assunzione della parte offesa o del denunciante da parte della polizia giudiziaria.***

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.1. La nuova disposizione.*

***“f) L'ammissibilità (e opportunità) di una direttiva che assicuri l'effettiva tutela della vittima, anche prevedendo l'assunzione di informazioni nell'immediatezza acquisendo le informazioni utili al PM per le sue determinazioni, da adottare immediatamente dopo la ricezione delle notizie di reato.***

Alla luce del ragionamento fino ad ora svolto, e prima di pervenire alle conclusioni, va affrontato il tema dei poteri del Procuratore della Repubblica nell'ottica del rispetto della ratio della l. 69/2019 e della tutela della vittima (oltre che, come è ovvio, dell'accertamento della verità).

Come ricordato, questo Ufficio, all'esito di ampia discussione, anche in previsione dell'approvazione definitiva della legge oggi in esame (all'epoca già “licenziata” da uno dei rami del Parlamento nel testo poi divenuto legge) ha inteso affrontare il tema dell'effettiva tutela della persona offesa e dell'immediata acquisizione di tutti gli elementi utili per una rapida decisione del pubblico ministero (che può anche sfociare in un esame diretto della persona offesa e/o del denunciante/querelante/istante).

Si rinvia alla lettura integrale della direttiva, e ai relativi allegati che ne costituiscono la parte forse di maggior rilievo applicativo.

Quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell'Allegato C.”.

**Par. 4.3 della direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria cui rinviano le Linee guida.**

**“4.3 Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima, sia ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le**



informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.

**Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale** ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria procederà all'acquisizione di tali atti **ponendo le domande di cui all'allegato C così assumendo contestualmente le informazioni sommarie dalla persona offesa ritenute utili per il pubblico ministero**. Pertanto, saranno poste nel corso della ricezione della denuncia/querela le domande di cui all'allegato C) in modo tale da raccogliere in un unico atto le dichiarazioni della persona offesa evitando ripetizioni. L'atto, dunque, avrà natura di ricezione di denuncia/querela e contestuale assunzione di informazioni. In tal senso potrà essere intestato.

Si ribadisce che l'assunzione delle informazioni nel corso della ricezione della denuncia/querela va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.”

**Par. 4. della direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria cui rinviano le Linee guida.**

**4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima).**

**Si dovrà procedere, dandone atto nel verbale, alla videoregistrazione delle dichiarazioni col materiale tecnico a disposizione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone).**

**In particolare, occorre videoregistrare:**

- la denuncia/querela orale;
- le dichiarazioni della donna sentita come parte offesa (domande di cui all'allegato C) anche subito dopo la presentazione della denuncia/querela, scritta od orale (questa anche videoregistrata come ora indicato).

La videoregistrazione:

- sarà eseguita senza necessità di consenso della denunciante/querelante dovendo solo darsi atto nel verbale dell'esecuzione della stessa;
- sarà eseguita anche utilizzando il proprio smartphone. Pertanto, non si potrà giustificare la mancata registrazione per mancanza di mezzi tecnici;
- successivamente, il file sarà riprodotto su CD, dando atto dell'esecuzione delle operazioni;
- il CD sarà allegato alla CNR...”

Le Linee guida esposte possono essere integralmente confermate in considerazione della mancata modifica dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e, soprattutto, dell'accertata funzionalità dell'organizzazione adottata che consente un immediato esame della persona offesa e una rapida tutela della vittima. Si è verificato che l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria sulla base del format di domande predisposto dalla Procura richiede solo in un numero limitato di casi un ulteriore esame di dettaglio sulla base di specifica delega (senza necessità di osservare i tre giorni, trattandosi di secondo ascolto).

Va precisato che questa Procura anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 al codice di rito ha imposto la videoregistrazione delle dichiarazioni raccolte.



#### **4.7. La conferma della direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria.**

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.*

##### **“10.2.1. La conferma della direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019.**

**Orbene, alla luce della legge 69/2019 non può che ribadirsi la scelta adottata con la direttiva n. 2/2019.**

È evidente che non si pone un tema di carattere formale in ordine alla possibilità di procedere a una delega di carattere generale, prima dell'iscrizione della notizia di reato e della sua acquisizione, ma quello di carattere sostanziale di assicurare, attraverso una direttiva che certamente rientra nei poteri/doveri del Procuratore della Repubblica:

- a) l'immediata acquisizione dalla persona offesa (o dal denunciante /querelante/istante), ove possibile, di tutte le informazioni ritenute necessarie al pubblico ministero per assumere le proprie determinazioni. Per questa ragione sono allegare le specifiche domande da porre a seconda dei delitti in esame;
- b) l'acquisizione delle informazioni in un più ampio contesto in cui alla polizia giudiziaria sono impartire disposizioni sulle condotte da tenere per le acquisizioni ritenute necessarie dal pubblico ministero;
- c) la necessità di procedere tendenzialmente a una acquisizione di informazioni immediata e completa, nel momento in cui la vittima ha deciso di denunciare. In questo momento la volontà della persona è determinata e procede, anche solo dopo pochi giorni potrebbe essere indotta a rivedere la propria scelta;
- d) l'opportunità di una tempestiva acquisizione immediata diretta a evitare plurime assunzioni successive, con la certa vittimizzazione secondaria. Anzi proprio la completezza delle informazioni potrà consentire l'adozione di misure cautelari e, poi, l'incidente probatorio che, come visto (Supra par. 2.3), è obbligatorio per il giudice, così cristallizzando la prova ed evitando la vittimizzazione secondari.

Il ragionamento esposto, necessariamente in modo sintetico in considerazione delle finalità del presente documento, consente allo stato:

a) di confermare il contenuto della citata direttiva n. 2/2019 con poche modifiche che risulteranno dal testo allegato. In particolare, appare assai efficace la redazione della scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G, per i reati in esame (allegato F);

b) di adottare opportuni provvedimenti organizzativi diretti a meglio articolare l'intervento del pubblico ministero titolare dei procedimenti assegnati al Gruppo Uno che anche attualmente avviene in tempi brevissimi grazie all'impegno della collega e dei colleghi impegnati. Interventi diretti ad assicurare, comunque, l'esame del procedimento di norma lo stesso giorno dell'iscrizione;

c) di lasciare invariata l'organizzazione relativa ai procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, che già avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato;



d) di lasciare invariata l'organizzazione per i procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno immediatamente, anche con direttive orali.

**Si conferma il contenuto di tutti gli allegati**, compreso, quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell'Allegato C, "schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking)"<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Si riporta l'allegato in alcune parti:

"Schema di domande per la Polizia Giudiziaria da rivolgere alla persona offesa.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta, contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sottoindicate. Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente.

A) MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.)

a) in generale

- 1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- 2) Se ha avuto il sostegno o l'opposizione della famiglia sul denunciare
- 3) Se ha paura di non essere creduta  
Omissis fino alla domanda 35

b) psicologici e verbali

- 1) Se ha ricevuto minacce:
  - o Sulla vita. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: ti uccido, ti riduco male, mi uccido, ecc.)
  - o Sulla vita degli altri. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: uccido i tuoi parenti, ecc.)
  - o OMISSIS
- 2) Se le sono stati rivolti insulti gravi e ripetuti riguardo la condotta sociale e personale, epiteti ingiuriosi mirati al discredito. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: sei pazza, sei scema, ecc.)  
Omissis fino alla domanda 11

c) violenza fisica (anche artt. 582, 577 c.p.)

- 1) Quali sono state le modalità della violenza. Fare specificare ma non suggerire, ad esempio: schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi
- 2) In quali parti del corpo è stata attinta  
Omissis fino alla domanda 16

d) violenza economica

- 1) Se è sottoposta a un controllo continuo delle spese familiari
- 2) Se è stata obbligata a lasciare il lavoro o le è stato chiesto di farlo
- 3) OMISSIS fino alla domanda 6.

B) VIOLENZA SESSUALE (ARTT. 609- BIS SS. C.P.). IN QUESTO CASO È NECESSARIO CHE LA VITTIMA SIA SENTITA DA UNA DONNA. QUALORA CIO' SIA IMPOSSIBILE PRTECISARLO AL PM DI TURNO CONTATTATO CHE FORNIRA' LE OPPORTUNE INDICAZIONI

- 1) Se ha paura di non essere creduta e se prova senso di vergogna nel riferire la violenza patita
- 2) Se conosceva il violentatore
- 3) Descrizione delle modalità della violenza e degli atti subiti. Vanno precisati gli atti sessuali subiti (non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale). SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA E RISPETTO PER LA VITTIMA



Gli ottimi risultati raggiunti consentono di confermare le disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2019, periodicamente integrata e perfezionata sulla base dell'esperienza acquisita.

Va dato atto alla polizia giudiziaria del circondario del grande impegno con cui adempie ai propri compiti e della professionalità raggiunta che consente, non di rado, di formulare richieste di applicazione di misura cautelare sulla base dei primi atti trasmessi.

#### **4.8. I provvedimenti organizzativi adottati.**

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.*

##### **“10.2.2. I provvedimenti organizzativi adottati.**

**Confermata l'attività della polizia giudiziaria, nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:**

a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario turno codice rosso<sup>22</sup>;

b) procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

**Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.**

...

**Il magistrato (di turno violenza)** esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida:

**a) se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante** (se persona diversa dalla persona offesa), procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (deve ritenersi rispettato il termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.);

**b) se non sono stati già ascoltati** dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:

---

Omissis fino alla domanda 18

C) ATTI PERSECUTORI - STALKING (ART. 612-BIS C.P.)

- 1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si acquisisce il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- 2) Se ha atteso a denunciare perché sperava che lui terminasse le condotte persecutorie
- 3) Se lo stalker le ha detto in precedenza che avrebbe cessato le condotte persecutorie

Omissis fino alla domanda 20.

<sup>22</sup> Con decreto n. 20/2021 è stata previsto il turno quotidiano Violenza assicurato da un magistrato del Gruppo specializzato che diviene assegnatario del fascicolo (salva la regola del precedente, nel qual caso adotta i soli provvedimenti urgenti)



a. se trattasi di minorenni appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-*ter*, ult. parte, c.p.p.;

b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;

c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo.

Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'allegato modulo **ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.**

Qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

.....”

Vanno confermate le disposizioni che assicurano l'osservanza del termine e della *ratio* anche della nuova disposizione.

#### ***4.9. Gli obiettivi perseguiti con i provvedimenti adottati.***

*Linee guida del 31 luglio 2019, Par. 10.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.*

##### ***“10.2.3. Il risultato complessivo della conferma della direttiva n. 2/2019 e dei provvedimenti adottati.***

In sostanza l'intervento complessivo derivante dalla conferma della direttiva n. 2/2019 e dall'adozione dei provvedimenti oggi adottati comporta una corretta valutazione cadenzata in modo tale da assicurare un effettivo intervento del PM, spesso sulla base di attività già svolte secondo le disposizioni impartite.

##### **La polizia giudiziaria, in adempimento a quanto previsto dalla direttiva:**

a) procede all'immediata comunicazione (anche orale) al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono direttive urgenti;

b) provvede all'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto personale in Procura col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;

c) procede al tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata. In particolare:

- interviene sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso provvedendo a quanto disposto dalla direttiva. Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2), D ed E. È stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della “pattuglia” (Allegato F);



- all'atto della presentazione della persona offesa (ovvero del denunciante/querelante) presso gli uffici della polizia giudiziaria procede alla sua assunzione acquisendo le informazioni attraverso le domande specificamente elencate nella direttiva. Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 5 e riepilogate negli Allegati A (punto 3), B e C.

- esegue direttive specifiche nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:

- minori di anni 18 (paragrafo 7 della direttiva)

- vittime vulnerabili (paragrafo 8 della direttiva).

**Il pubblico ministero (di turno violenza, assegnatario del fascicolo) alla luce delle disposizioni organizzative adottate:**

a) è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni (il giorno dell'iscrizione);

b) nella maggior parte dei casi dovrebbero essere stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa)<sup>23</sup>. Potrà procedere come oggi alle ordinarie valutazioni, **ma ora da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**. Darà atto di avere esaminato il procedimento con annotazione apposta sulla copertina del procedimento;

c) nei casi, che potrebbero essere limitati, in cui non sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza e potrà privilegiare le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa dando atto della valutazione operata rispetto allo specifico caso.

d) qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima".

Il riepilogo delle Linee guida adottate il 31 luglio 2019 consente di affermare che hanno trovato piena attuazione in questi anni, con ottimi risultati e con l'ulteriore precisazione che anche nel caso di persona non ascoltata nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria la delega è conferita fissando di norma e salvo specifiche motivate eccezioni tre giorni, in piena osservanza del termine.

## 5. Conclusioni.

In conclusione, vanno confermate le Linee guida del 31 luglio 2019 e successive modificazioni, i relativi provvedimenti organizzativi e la direttiva alla polizia giudiziaria che possono così riassumersi per i reati previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., con le sole integrazioni riportate in grassetto.

In sintesi:

a) si conferma la direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria, con delega generale ad ascoltare le persone offese o i denunciati all'atto della presentazione sulla base dello schema di



- domande allegato ed obbligo di videoregistrazione, nonché adempimento di tutte le attività previste con la dovuta celerità; trasmissione tempestiva degli atti alla Procura. L'esame delegato alla PG costituisce osservanza dell'adempimento previsto dalla norma in esame;
- b) si confermano gli adempimenti previsti dal progetto organizzativo in materia di ricezione della notizia di reato, iscrizione al registro generale in giornata, con contestuale trasmissione al PM turno violenza;
- c) si confermano le linee guida e il contenuto del progetto organizzativo in ordine all'attività del PM. Il PM turno violenza è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni il giorno dell'iscrizione:
- qualora siano stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e/o il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), potrà procedere, come avviene attualmente, alle ordinarie valutazioni; potrà dare atto di avere esaminato il procedimento con annotazione apposta sulla copertina del procedimento qualora non adotti un provvedimento;
  - nei casi in cui non sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), opererà le valutazioni di competenza e potrà privilegiare le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa dando atto della valutazione operata rispetto allo specifico caso.;
  - qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima, **fissando di norma come termine per l'espletamento della delega tre giorni, comunque derogabili sulla base delle circostanze del caso concreto come in precedenza indicato, verificando successivamente l'esatto adempimento. Questa è l'unica integrazione formale adottata, pur se i magistrati già operano in tal senso ed il procuratore della Repubblica verifica periodicamente l'osservanza da parte della polizia giudiziaria, da lui funzionalmente dipendente, delle disposizioni impartire.**

Resta ferme l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica sull'osservanza del termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., assicurata con le modalità indicate:

- vigilanza sulla verifica dell'osservanza della direttiva alla polizia giudiziaria;
- vigilanza sull'iscrizione delle notizie di reato;
- i frequenti colloqui con i magistrati, sia nell'ambito dei procedimenti cui *referire*, sia per le più svariate evenienze;
- ogni altra modalità utile per la piena conoscenza dell'andamento dei procedimenti cd codice rosso fin dalla loro iscrizione.

Vi è anche una vigilanza successiva, che conferma l'osservanza del termine, attraverso l'esame dei fascicoli su cui viene apposto l'assenso alle misure cautelari o il *visto*, previsto per tutte le richieste di archiviazione.



**Naturalmente a seguito della l. n. 122/2023 la vigilanza continuerà ad essere costante, anche attraverso periodiche riunioni con i magistrati del gruppo di lavoro per esaminare l'osservanza delle presenti Linee guida e le eventuali criticità.**

Non si ritiene di adottare diverse modalità di esercizio della vigilanza, non necessarie per quanto esposto. Del resto, non è oggi previsto un apposito campo al SICP per annotare quanto necessario in ordine all'osservanza del termine.

Ferme restando le determinazioni del Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma si risponderà alle richieste formulate sull'osservanza del termine sulla base delle Linee guida adottate e previa riunione con le colleghe e i colleghi interessati.

## **6. Comunicazioni.**

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, contenendo disposizioni organizzative;
- al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza;
- ai Magistrati dell'Ufficio (togati e onorari), ai Direttori Amministrativi, ai Responsabili delle Segreterie dei Magistrati e della Sezione DAS, al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti.

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to